COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

10.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 GIUGNO 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIAGGI

INDICE

PAG.

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 91

Proposte di legge (*Rinvio del seguito della discussione*):

Senatori DE MARZI ed altri; PREMOLI ed altri; SAMARITANI ed altri; MINNOCCI ed altri: Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 424, e alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in materia di assunzioni degli apprendisti (*Approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato*) (1037);

BASTIANELLI ed altri: Modifica alla legge 2 aprile 1968, n. 424, contenente nuove norme sulla disciplina dell'apprendistato (269);

MERENDA ed altri: Esonero degli artigiani dall'applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 424 (313);

ALESSANDRINI: Esclusione delle aziende artigiane dagli obblighi risultanti dall'articolo 1 e dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia di assunzioni degli apprendisti (314);

BIANCHI FORTUNATO ed altri: Norme sulla disciplina dell'apprendistato (950) . . 92

PRESIDENTE 92, 94

BELLISARIO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . 94

GITTI 93

PAG.

GRAMEGNA 93

MANCINI VINCENZO, *Relatore* 92

PAVONE 93

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

Senatori BERMANI ed altri: Abrogazione della legge 23 febbraio 1928, n. 439, riguardante la disciplina del lavoro nei panifici di notevole potenzialità con forni a regime continuo (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (1440) 94

PRESIDENTE 94, 97, 101

LIZZERO 100

MONTI 101

PAVONE, *Relatore* 94, 99, 101

POLOTTI 97

SULOTTO 98, 99

La seduta comincia alle 9,30.

BIANCHI FORTUNATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Lizzero partecipa alla seduta senza voto deliberativo.

Rinvio del seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori De Marzi ed altri; Premoli ed altri; Samaritani ed altri; Minnocci ed altri: Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 424, e alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in materia di assunzione degli apprendisti (*Approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato*) (1037), e dei deputati Bastianelli ed altri: Modifica alla legge 2 aprile 1968, n. 424, contenente nuove norme sulla disciplina dell'apprendistato (269); Merenda ed altri: Esonero degli artigiani dall'applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 424 (313); Alessandrini: Esclusione delle aziende artigiane dagli obblighi risultanti dall'articolo 1 e dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia di assunzione degli apprendisti (314); Bianchi Fortunato ed altri: Norme sulla disciplina dell'apprendistato (950).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge: senatori De Marzi ed altri; Premoli ed altri; Samaritani ed altri; Minnocci ed altri: « Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 424, e alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in materia di assunzione degli apprendisti », già approvata in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato; e Bastianelli ed altri: « Modifica alla legge 2 aprile 1968, n. 424, contenente nuove norme sulla disciplina dell'apprendistato »; Merenda ed altri: « Esonero degli artigiani dall'applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 424 »; Alessandrini: « Esclusione delle aziende artigiane dagli obblighi risultanti dall'articolo 1 e dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia di assunzione degli apprendisti »; Bianchi Fortunato ed altri: « Norme sulla disciplina dell'apprendistato ».

Da qualche parte mi è stato manifestato il desiderio di avere maggior tempo a disposizione per rivedere la situazione, in base agli emendamenti che sono stati finora presentati alla proposta di legge n. 1037, prima di giungere ad una discussione conclusiva. Se l'onorevole Vincenzo Mancini, relatore sulla proposta di legge n. 1037 e le altre abbinate, non ha difficoltà ad aderire alla richiesta, vorrà dire che il seguito della discussione di questo provvedimento è rinviato alla prossima settimana, allorché esamineremo con questo, anche altri provvedimenti che verranno posti all'ordine del giorno dei nostri lavori in sede deliberante. Se la Commissione è d'accordo, propongo di rinviare l'ulteriore esame della proposta di legge in quanto, come ho detto, non siamo ancora, al momento, in condizioni di discuterne in via definitiva. Nel frattempo avremo anche modo di esaminare gli emendamenti pervenuti alla presidenza della Commissione, in modo di poter giungere ad una conclusione nel più breve tempo possibile.

Inoltre, poiché riporteremo l'argomento all'ordine del giorno nella seduta di mercoledì prossimo, chiederei ai colleghi che eventuali, ulteriori emendamenti vengano presentati entro la mattinata di martedì, per modo che il Governo abbia il tempo materiale di poterli esaminare nello stesso pomeriggio di martedì.

MANCINI VINCENZO, *Relatore*. Non ho alcuna difficoltà e mi dichiaro, quindi, d'accordo circa il rinvio, per dare la possibilità a tutti i colleghi di esaminare nella sua ampiezza il provvedimento. Mi sembrerebbe, però, doveroso fare osservare che, evidentemente, non può essere preclusa la possibilità di presentare altri emendamenti, altrimenti non si capirebbe bene la necessità del rinvio stesso.

Tuttavia, debbo ricordare quanto ho già avuto occasione di dire nella precedente seduta. Qui noi ci troviamo di fronte a una materia di per sé ampia e complessa. Ed io mi riferisco agli interventi fatti da alcuni colleghi, come l'onorevole Sulotto, la onorevole Sgarbi ed altri, che si sono riferiti, esaminando questo provvedimento, di per sé limitato, a questioni sociali, per altro degne della massima rilevazione e considerazione, per ribadire che se, però, noi pretendiamo, attraverso un provvedimento appunto limitato come questo, che mira soltanto ad introdurre alcune modifiche correttive alla legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia di assunzione degli apprendisti, per i suoi aspetti negativi sulle aziende artigiane, di estendere il nostro esame a più vaste questioni di carattere generale, allora qui il discorso necessariamente cambia. In altre parole, se noi vogliamo, come prospettiva, con un provvedimento, riordinare e con l'occasione rivedere tutta la materia dell'apprendistato, nessuno ce lo vieta. Però, evidentemente, a mio giudizio, non basta un rinvio di una settimana e neppure di un mese e quindi, la mia preghiera è, nei limiti in cui può essere accolta, di aver di mira l'oggetto del provvedimento: modifiche e correttivi alla legge n. 264 del 1968 in relazione alla situazione delle aziende artigiane e commer-

ciali, là dove il rapporto apprendista-operai vi è solo perché il datore di lavoro partecipa direttamente al lavoro e, se non venisse considerato, non vi sarebbe possibilità di assunzione di apprendisti.

Se vogliamo, però, rivedere tutta la materia dell'apprendistato, specie per quanto riguarda limiti di età, scuola dell'obbligo e così via, debbo far osservare che affrontiamo problemi sui quali ritengo che, da parte nostra, si abbia l'obbligo di porre subito l'attenzione, ma non in questa occasione, in quanto l'obiettivo che ci dovremmo oggi prefiggere è quello di evitare che la legge del 1968 diventi una spada di Damocle nei confronti di molte aziende a cui la legge non consente di utilizzare gli apprendisti. In questo senso potrei non essere d'accordo, ma non intendo fare sollecitazioni che sarebbero in contrasto con quanto dissi nella mia relazione, che, cioè, la fretta delle ultime ore ha provocato dei guasti, per cui è preferibile non aver fretta oggi, ma non vorrei neppure che questo rinvio slargasse il quadro perché, in tal caso, neppure mercoledì prossimo, penso, potremmo essere pronti. Poniamo un poco il freno a certe nostre ali che ci spingono più in là. Non penso, ripeto, sia questa l'occasione per rivedere tutta la materia, che, pure, merita di essere soppesata ed alla quale è giusto si ponga ordine.

GITTI. Non ho nessuna difficoltà ad aderire alla proposta di rinvio alla prossima settimana della discussione del provvedimento all'ordine del giorno, però, senza ripetere tutte le argomentazioni che ho già svolto e che sono state svolte anche da altri colleghi della nostra parte, nella seduta precedente, nella quale si è discusso l'argomento, mi permetto di ribadire il concetto che non è possibile, nel giro di una settimana, riordinare tutta la materia per sistemare i vari problemi venuti alla ribalta. Poiché il provvedimento in esame tratta un particolare problema, quello riguardante le modalità di assunzione, delle quali tutti abbiamo notato le conseguenze dannose provocate dalla regolamentazione attuale, non mi oppongo alla richiesta di rimandare di una settimana la discussione, ma faccio presente l'esigenza di approvare il provvedimento nel testo pervenuto dal Senato, così da togliere la lacuna ora esistente, e di rinnovare la richiesta che si prenda l'impegno, da parte del Governo, di rivedere tutta la materia in modo da poter discutere, al più presto, la nuova regolamentazione dell'artigianato e rivedere la legge sull'apprendistato ormai superatissima. A tal fine si potrebbe separare dall'odierna discussione la proposta di legge Bianchi Fortunato n. 950, che tocca una materia più ampia di quella che forma oggetto delle altre proposte di legge e nella quale si potrà inserire la revisione dell'ordinamento dell'apprendistato e dell'artigianato, ordinamento, ripeto ormai superato come del resto è convinzione di tutti.

Rivolgo questa preghiera agli onorevoli colleghi perché so che, lasciando le cose come sono, lasciamo molti giovani in condizione di non essere tutelati, nemmeno per quella parte che può essere regolamentata, e manteniamo le aziende artigiane in situazione di disagio.

GRAMEGNA. Noi, già la volta scorsa, abbiamo fatto tutta una serie di rilievi e di osservazioni e salvo a definire il nostro atteggiamento in ordine agli specifici argomenti in discussione, abbiamo espresso l'avviso che, si doveva prendere atto da parte della Commissione, e anche, crediamo, da parte del Governo, dell'esigenza di rivedere tutta la materia che attualmente disciplina questo settore, in tutti i suoi riflessi, tenendo conto soprattutto della situazione maturata in questi ultimi anni nel nostro paese.

Ora, noi quell'impegno lo riconfermiamo, indipendentemente dall'atteggiamento che sarà assunto mercoledì in sede di decisione sull'argomento limitato attualmente in esame, ribadendo ancora una volta che in ordine al problema generale vi è da parte nostra l'intenzione di arrivare quanto prima ad una definitiva soluzione del problema generale dell'apprendistato, tenendo appunto conto della situazione esistente nel paese in questo settore.

PAVONE. Quanto ha detto il collega onorevole Gramegna è il desiderio che è stato espresso da tutti in Commissione: arrivare ad un riordinamento di tutta la legislazione che disciplina l'apprendistato in Italia. Però, è chiaro che questo desiderio che abbiamo tutti non può oggi fermarci, per vedere di introdurre in questa legge la possibilità di ordinare, in questo momento e sede, l'intera materia. Adesso vi è una questione preminente ed è quella di un'interpretazione da dare alla legge dello scorso anno, che è in discussione. E vi è urgenza di farlo perché, come giustamente diceva all'inizio il collega onorevole Gitti, è questo il momento giusto. Fra pochi giorni, infatti, chiuderanno le scuole e molti giovani corrono il rischio di rimanere disoccupati, mentre potrebbero es-

sere assorbiti e nel loro interesse e nell'interesse delle aziende artigiane.

D'altra parte, ho potuto rilevare io stesso che l'atteggiamento assunto dalla Commissione, che io ritengo giusto, sta per essere visto diversamente, ora, anche alla base, per così dire. Gli artigiani, sembrava in un primo momento, non volevano questa leggina approvata dal Senato. Evidentemente questa convinzione, che io ho cercato di capire in incontri con la base, non era vera. Io ho detto che la Commissione voleva rivedere in meglio la leggina in questione. Questa impressione del settore, evidentemente, sarà definitivamente smontata se noi mercoledì riusciremo ad approvare il provvedimento in esame, rinnovando nel contempo, come giustamente diceva il collega onorevole Gramegna, il nostro impegno di predisporre ed approvare poi un provvedimento organico che porti ad una soluzione definitiva il problema nel suo complesso, magari subito dopo le ferie estive, alla ripresa dei lavori parlamentari del prossimo autunno.

PRESIDENTE. Allora, con la preghiera rivolta a tutti i colleghi di voler restare, nella presentazione di eventuali altri emendamenti, come ha suggerito anche il relatore, nei termini della questione oggetto della proposta di legge, e con l'impegno da parte della Commissione di esaminare ed approvare in un secondo momento la questione dell'apprendistato nel suo insieme, possiamo senz'altro rinviare il seguito della discussione a mercoledì.

Sentiamo il parere del Governo.

BELLISARIO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. A nome del Governo concordo con la posizione del relatore onorevole Mancini. Desidererei, però, che venisse sottolineato il termine di scadenza per quanto riguarda la presentazione degli emendamenti. Questo, per avere almeno un giorno a disposizione da parte del Governo onde poterli esaminare.

PRESIDENTE. Siamo d'accordo. Diciamo, allora, martedì alle 12?

BELLISARIO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. D'accordo!

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni od obiezioni, può rimanere stabilito il rinvio del seguito della discussione delle proposte di legge a mercoledì della prossima settimana, con la possibilità di presentazione degli eventuali emendamenti fino a martedì alle ore 12.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Bermani ed altri: Abrogazione della legge 23 febbraio 1928, n. 439, riguardante la disciplina del lavoro nei panifici di notevole potenzialità con forni a regime continuo *(Approvata dalla X Commissione permanente del Senato)* (1440).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Bermani, Zuccalà e De Marzi: « Abrogazione della legge 23 febbraio 1928, n. 439, riguardante la disciplina del lavoro nei panifici di notevole potenzialità con forni a regime continuo ».

Sul provvedimento, che viene al nostro esame nel testo approvato dal Senato nella seduta del 7 maggio 1969, è previsto il parere della XII Commissione (Industria), che ancora non ci è pervenuto. L'onorevole Pavone ha facoltà di svolgere la relazione.

PAVONE, *Relatore*. Viene dinnanzi a questa Commissione la proposta di legge, già approvata dal Senato, in sede legislativa dalla competente Commissione, relativa all'abrogazione della legge 23 febbraio 1928, n. 439, con la quale si convertiva in legge il regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 386.

La legge n. 439 del 1928, autorizzava delle deroghe al principio fondamentale, sancito con la legge 22 marzo 1908, n. 105, della abolizione del lavoro notturno dei fornai.

La detta legge n. 105 del 1908, all'articolo 1, stabilisce il divieto di lavoro, nelle aziende industriali, della panificazione fra le ore 21 e le ore 4. Agli articoli 2, 3, 4 e 5, prevede alcuni casi di lavoro notturno solo per il rinfresco dei lieviti nei mesi più caldi (giugno-settembre), così anche per il riscaldamento dei forni (uno operaio per ogni bocca) ed infine in occasione di fiere, festività speciali, immigrazioni temporanee, sempre, però, a seguito di delibera del consiglio comunale, con possibilità di ricorso al Ministero dell'agricoltura e su parere dell'Ufficiale sanitario.

Occorre quindi sottolineare la caratteristica fondamentale della legge n. 105 che sta nello stabilire il divieto di lavoro notturno, per l'attività economica della panificazione, sia come garanzia delle esigenze fisiologiche di riposo degli addetti, sia per meglio garan-

tire le necessità igienico-sanitarie della panificazione.

Inoltre è da notare che tale normativa trova costante riscontro nelle legislazioni vigenti in quasi tutti gli altri paesi europei.

Le norme della legge n. 105, per quanto riguarda le sanzioni penali, vennero modificate dalle leggi n. 6 dell'11 febbraio 1952 e n. 1498 del 16 ottobre 1962.

Il principio, dunque, stabilito dalla prefata legge n. 105 spiega tuttora la sua piena validità per motivi soprattutto di ordine morale e sociale, né, allo stato attuale delle cose, si ritiene che possa essere messa in discussione la necessità del mantenimento delle norme che prevedono il divieto del lavoro notturno nel campo della panificazione.

Inoltre il disposto della legge n. 105 del 1908, risponde ad una esigenza di reale difesa della categoria panificatrice, che in Italia come all'estero, è una categoria dal mestiere tipicamente artigiano, cui si dedicano ben 35.000 imprese, mentre il ripristino del libero esercizio pre-legge n. 105 favorirebbe maggiormente i grandi panifici – e quindi non gli artigiani – tecnicamente meglio organizzati.

Ed è per rispondere a questa genuina esigenza della categoria panificatrice artigianale che occorre restituire alla legge n. 105 del 1908, tutta la sua primigenia interezza.

È, appunto, in questo contesto che si evince la necessità di abrogare la legge n. 439 del 1928 (primo comma), ma anche le deroghe che alla n. 105 si erano autorizzate con la legge in questione (secondo comma).

Questa è appunto la ragione per cui viene in essere la proposta di legge odierna: abolire situazioni privilegiate (sebbene ormai svuotate di contenuto pratico, come vedremo, ma tuttavia teoricamente possibili) a favore di panifici di notevole potenzialità, con forni a cosiddetto regime continuo.

Bisogna pur soggiungere, per dovere di verità storica, che la 439 del 1928 si giustificava nel momento in cui nasceva. Occorreva, nel 1927, creare le premesse in Italia per promuovere un graduale perfezionamento degli impianti di panificazione, la meccanizzazione del lavoro di impasto e la trasformazione dei forni ad allora dotati di unica camera di combustione (a legna, a sanse ed a combustione varia) e di cottura.

Occorreva, in altri termini, dare una spinta definitiva alla incentivazione del progresso tecnologico al fine di ottenere una più moderna e più igienica panificazione.

Per favorire tale programma il Governo emanava norme che autorizzavano il competente ministro a concedere a panifici di notevole potenzialità, tecnicamente organizzati per la lavorazione meccanica, deroghe al principio del divieto del lavoro notturno, quali il regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 386, convertito in legge n. 439 del 23 febbraio 1928, e il regolamento di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1928, n. 1843 che, all'articolo 9, stabiliva quali dovevano essere i presupposti ed i requisiti tecnici per poter ottenere deroghe al lavoro notturno: Imprese: *A*) fornite di impianto di riscaldamento indiretto del forno; *B*) fornite di attrezzature meccaniche: impastatrice, formatrice, spezzatrice; *C*) fornite di una potenzialità di produzione minima di 25 quintali giornalieri; si faceva inoltre divieto di apertura di forni senza questi requisiti nei centri con oltre 10.000 abitanti. La legge n. 1609 del 31 luglio 1938 ha abrogato il precedente e non si avevano più norme specifiche. Ed infine la legge n. 1002 del 13 luglio 1956 ha reso obbligatoria la norma per cui tutti i panifici dovevano essere dotati di forno a riscaldamento indiretto od elettrico o di lavorazione meccanizzata.

Era, perciò, una norma che serviva a spronare la categoria ad evolversi assieme al progredire dei moderni sistemi. Ed era, senza dubbio, una norma di carattere provvisorio: infatti la legge suona testualmente: « fino a nuova disposizione ».

Si preconizzava cioè il progresso delle nostre imprese artigiane di panificazione e, nel contempo, ci si riprometteva, raggiunto il fine, cioè l'apice della fase evolutiva, di ripristinare la situazione *quo ante*.

Attualmente, inoltre, la legge n. 439 del 1928 può e deve essere considerata superata per motivi di vario ordine.

Da un esame della situazione della categoria si rileva che di fatto l'85 per cento degli attuali opifici panificatori è dotato di: *a*) forni a sistema di riscaldamento indiretto od elettrico, in grado pertanto di funzionare a ciclo continuo e senza interruzione; *b*) impianti meccanici di impasto, di formazione e di lavorazione del pane.

Siffatta evoluzione tecnica ha portato soprattutto alla trasformazione degli impianti delle imprese dei piccoli panificatori, cioè degli artigiani della panificazione.

Ci troviamo, pertanto, di fronte alla situazione auspicata e perseguita dalla legge n. 439, cioè di fronte alla situazione che anche tali piccoli panificatori, con impianti a volte minimi (camera di cottura di metri

quadrati 12,50 di superficie), sono capaci di produrre il minimo di 25 quintali giornaliero di pane, già previsto dal regolamento di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1928, n. 1843 (abrogato poi nel 1938).

A seguito della situazione attuale si rappresentano come una palese ingiustizia le deroghe disposte in virtù della legge 439. Essa, difatti, consente alle industrie di considerevoli proporzioni di poter lavorare anche di notte a turni continui; ciò crea un danno, se non altro su un piano concorrenziale, alle piccole imprese artigiane, cui tale facoltà non è consentita.

A tal proposito, ricordiamo che il Ministero del lavoro con proprio provvedimento, datato 9 febbraio 1965, concesse la deroga al divieto di lavoro notturno in panificazione alla ditta SI-PAN di Udine. Contro tale provvedimento fu avanzato ricorso al Consiglio di Stato e accolto con sentenza n. 257 dell'8 febbraio 1966, ove si legge che « un'attività di panificazione svolta nelle ore notturne dalla società controinteressata, mentre i ricorrenti devono restare inattivi, sia idonea a danneggiare le imprese di costoro »; le ragioni si trovano nel danno arrecato dal privilegio del singolo alle altre imprese della località costrette a svolgere le stesse attività in ben diverse condizioni e conclude: « in particolare gli interessi pubblici che tale autorità deve principalmente soppesare sono quelli della giusta parità formale per imprese concorrenti ».

Il Consiglio di Stato, con detta sentenza 257 dell'8 febbraio 1966, ha evidenziato la necessità di una giusta parità formale tra le imprese concorrenti, sottolineando che qualsiasi privilegio che ammette diverse condizioni, concesso ad un singolo, si risolve in un danno a tutti gli altri operanti nella stessa località.

Anche la Corte costituzionale, con sentenza n. 21 del 1964 per dimostrare infondata l'incostituzionalità del divieto di panificazione notturna anche per il proprietario, afferma: « si deve alla necessità di evitare una causa di ingiustificata concorrenza a favore dell'esercente che, lavorando personalmente, si potrebbe sottrarre alla disciplina comune, il cui carattere di generalità è imposto dalla esigenza di tutelare gli interessi di tutta la categoria degli esercenti e quella dei consumatori ».

La « causa di ingiustificata concorrenza a favore dell'esercente », invero è evidentissima quando una determinata facoltà non è concessa a tutti e si trasforma in un privilegio per pochi.

Ed anche la Corte costituzionale con la sentenza citata ha confermato l'esigenza di una disciplina uniforme e comune e la necessità di evitare una causa di ingiustificata concorrenza.

Altre considerazioni vanno ancora fatte a carico della legge n. 439.

Nel 1938 viene ad essere abrogato, come ricordate, il regolamento di applicazione (il regio decreto-legge 29 luglio 1928, n. 1483) e quindi non si può più stabilire quale sia il criterio di applicazione nel caso singolo del principio della « notevole potenzialità », per cui lo stesso Ministro del lavoro viene costretto ad applicare la prassi costante di non concedere più deroghe.

Anzi, con nota n. 43398/PAM del 3 gennaio 1963 conferma che essendo venuti a mancare (con l'applicazione del regolamento) gli elementi atti a definire con precisione quali debbono considerarsi panifici di notevole potenzialità, « da parte di questo Ministero non si è più proceduto alla concessione di deroghe al divieto di lavoro notturno ai sensi del decreto del 1927 » (cioè della legge n 439).

Un'ultima considerazione ancora. La Costituzione della Repubblica all'articolo 45 afferma: « La legge provvede alla tutela ed allo sviluppo dell'artigianato ».

È una affermazione coerente con l'indirizzo di uno Stato moderno, fondato sul lavoro, che deve preoccuparsi di prestare la necessaria assistenza alle forze economiche più deboli ma, non per questo, mancanti di una loro funzione importante nel quadro economico nazionale. Orbene, la legge n. 439 implicitamente disconosce la norma costituzionale.

Da quanto abbiamo considerato, onorevoli colleghi, discende la necessità che, riconoscendo che la legge n. 439 è ormai al di fuori del tempo ed al di fuori della Costituzione della Repubblica, di esprimere parere favorevole alla odierna proposta di legge che abroga appunto la legge 439 del 23 febbraio 1929, anche in considerazione del fatto che detta legge, restando in vigore oltre l'epoca in cui poteva risultare utile ed in cui poteva esplicare il suo valore sociale, non solo potrebbe autorizzare il rilascio di altre concessioni di privilegio, ma bensì potrebbe dare ancora validità a tutte quelle già concesse, dalle quali, come abbiamo visto, derivano danni agli artigiani della panificazione.

È è per questo che appare quanto mai opportuno il disposto del secondo comma dell'articolo unico della presente legge, che stabilisce la revoca delle deroghe già concesse.

Per i motivi qui esposti, chiedo alla Commissione che venga approvata nella sua integrità, la legge che dal Senato è stata trasmessa a questa Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

POLOTTI. L'onorevole Pavone ha svolto una interessante relazione che riguarda soprattutto i motivi della legge. In realtà, la legge n. 439 aveva uno scopo, quello di favorire la industrializzazione, la meccanizzazione dei sistemi produttivi nel campo del pane. Un altro obbiettivo che quella legge si proponeva, era la riduzione dei costi. Non dobbiamo infatti dimenticare che obbiettivo in questi casi deve essere la riduzione dei costi, riduzione che, però, non deve andare a solo carico del lavoro ma deve, invece, essere il risultato di una diversa industrializzazione.

In questo campo abbiamo tre tipi di attività industriali: alcune attività di industrializzazione del pane che avevano origine dai comuni (non so, di queste iniziative cosa sia rimasto; a Milano per esempio, avevamo un panificio comunale che credo sia stato soppresso), abbiamo poi attività di industrializzazione del pane che sono di carattere privato e infine, abbiamo le attività di industrializzazione del pane che sono iniziative di ordine militare: i panifici militari.

Io, in realtà, non ho l'esatta conoscenza di quanto siano queste aziende interessate al problema. E, naturalmente, nemmeno so quanti sono i lavoratori interessati in questo settore. Per cui diventa difficile una precisa valutazione. Può darsi, però, che il Relatore abbia a disposizione tutti gli elementi utili e possa, ad un certo momento, fornirci queste informazioni. Quel che mi preoccupa, tuttavia, è che in realtà quando la legge nacque aveva un obiettivo: l'industrializzazione. Ora, io non vorrei che con questo provvedimento noi provocassimo un'altra conseguenza: far finire l'industrializzazione nel settore, ad un certo momento, o quanto meno favorire una nuova tecnica nel campo della produzione del pane e dei prodotti affini – perché, com'è noto, collegate a questa attività della produzione del pane vi sono tutta una serie di altre attività, riguardanti la produzione di generi similari, come crissini, creck, ecc. !

Quindi, la mia preoccupazione è che si minacci la introduzione, con questo provvedimento, di un sistema totalmente diverso. E, questo, proprio per la caratteristica del settore produttivo consistente nello sfruttare al massimo gli impianti senza gravare sul costo del lavoro, della manodopera. Per cui io vorrei che il Relatore se ha, come penso, le notizie utili le fornisca senz'altro alla Commissione. Ma, soprattutto, vorrei richiamare l'attenzione della Commissione su una grossa preoccupazione relativa all'esigenza di conciliare il pieno sfruttamento degli impanti con l'orario di lavoro.

Noi, tra breve, ci troveremo ad affrontare la discussione generale dell'orario di lavoro per tutti i lavoratori, in qualsiasi ramo di attività siano essi occupati e non vorrei che con questo provvedimento noi andassimo a compromettere quanto dovremo decidere allora. A meno che tutti si sia d'accordo sin d'ora su una certa impostazione. Ma, io vi dico con molta chiarezza che ho notevoli riserve e dubbi, perché sono fra coloro che desiderano lo sfruttamento massimo degli impianti a vantaggio dei lavoratori e non ho preoccupazioni se le macchine lavorino 24 ore su 24 o 36 su 36. In realtà, il problema del lavoro notturno non è soltanto limitato a questo campo, ma è esteso a tutti i settori, anche ai settori non a ciclo continuo. Oggi abbiamo anche il settore dei metalmeccanici che introduce il lavoro del terzo ciclo, notturno; abbiamo il settore della gomma; l'industria tessile stessa, per esempio, sta introducendo il terzo turno e addirittura già si parla della quarta squadra. Ciò anche perché si restringe vieppiù, in un periodo di tempo sempre più breve cioè, l'obsolescenza, la validità degli impianti e, quindi, si accentua il costo degli investimenti. In sei anni un investimento in realtà è già considerato superato. E questo fa sì che ci troviamo davanti al fatto che in pratica lo sfruttamento degli impianti è visto in modo intensivo. Per cui, richiamerei l'attenzione dei colleghi sul fatto che in realtà ci troviamo di fronte, oggi, al problema di questa industrializzazione, ma, domani, quando affronteremo il problema dell'orario di lavoro in generale, noi ci ritroveremo di fronte allo stesso problema.

Tuttavia qui, oggi, è già un problema di scelta: se siamo o meno per lo sfruttamento massimo degli impianti. E questo non significa lo sfruttamento massimo del lavoro ! Anzi, io dico che a questo sfruttamento massimo degli impianti deve corrispondere un minor numero di ore lavorative, un minor tempo di impegno per la manodopera all'interno delle fabbriche ! E non per niente l'esperienza ci insegna che là dove il sindacato ha appoggiato questa tendenza – in America, ad esempio, dove i turni di sei ore sono ormai la regola

in tutte le fabbriche a ciclo di produzione continuo, e dove già si parla addirittura di introdurre dei cicli di cinque ore diurne e quattro notturne - i lavoratori non solo non diventano strumenti delle macchine, ma, anzi, da questo super-lavoro delle macchine traggono un vantaggio.

Questo è l'orientamento della nostra parte. Vorrei, però, richiamare l'attenzione, ripeto, sul fatto che, in realtà, non vorrei si creassero notevoli riserve e perplessità nei confronti di un problema più generale che poi dovremo affrontare.

SULOTTO. Circa questo provvedimento, credo di dover dire che il problema della dimensione mi pare sia abbastanza limitato! Perché, se ben ricordo, di fronte a 35 mila imprese artigiane, il numero dei panifici artigiani industrializzati si possono contare sulla punta delle dita: c'è n'è uno a Torino, uno a Udine, un altro a Grado, mi pare. Il numero dei lavoratori interessati a questo provvedimento, quindi, a quanto a me risulta, è abbastanza limitato. E, sempre a quanto risulta a me, nella realtà l'esperienza dei panifici industrializzati non è che abbia fatto molta strada nel nostro paese, a differenza di quanto è avvenuto per altri paesi, nei paesi che conosco di più io e ai quali io mi riferisco, dove la produzione in questione è stata portata veramente su un piano di piena industrializzazione.

In Italia, in realtà, c'è una fortissima resistenza da parte degli artigiani ad avviarsi verso una soluzione di tipo diverso, che noi abbiamo anche suggerito al momento in cui sorsero le prime industrie di questo genere per la confezione del pane. Quando, cioè, suggerimmo agli artigiani di trovare forme consortili, cooperative, per cercare di fronteggiare la concorrenza che la produzione a ciclo continuo fa sotto il profilo dei costi e sotto il profilo anche dei tipi di prodotto. È chiaro che sotto quest'ultimo punto di vista si possono introdurre anche delle innovazioni che possono convogliare e orientare anche il gusto dei consumatori. Quindi, il pericolo che gli artigiani vedono in questo problema non è tanto e soltanto quello della quantità della produzione bensì quello di una produzione particolare. Qui, infatti, il prezzo del prodotto è di norma in relazione al tipo. Cosa che, peraltro, la grande industria non può dare. Comunque, direi che dal punto di vista della produzione è problema, questo, che non ci deve particolarmente interessare e preoccupare. Perché, c'è una grossa questione ancora da risolvere per gli industriali: si tratta di garantire al consumatore il pane fresco. E, evidentemente, il panificio artigiano, aprendo alle ore 4, dà la possibilità anche all'operaio che fa il primo turno di garantirsi, al momento in cui entra in fabbrica, la classica pagnottella fresca, mentre, in caso di tre turni di lavoro il pane può essere raffermo. Occorrerebbe applicare accorgimenti, che già sono stati oggetto di studio sul piano scientifico, come quello di collegare questi panifici industriali con dei tipi particolari di *frigidaires* che garantiscano la freschezza del pane - non dal punto di vista della temperatura, ovviamente, ma della confezione. Sembra che sia sufficiente mettere in questi *frigidaires* di carattere particolare il pane impastato e lievitato e, poi, lasciarlo esposto un'ora o due e quindi averlo fresco come se fosse stato sfornato poche ore prima.

Per cui ci sono ancora dei passi, dal punto di vista tecnico e scientifico, da fare in questa direzione, e questo ci porta a dire che il settore industriale della panificazione è ancora lontano dalla perfezione, almeno nel nostro Paese dove, poi, prevale, in stragrande maggioranza, la produzione del pane a carattere artigianale.

Dal punto di vista delle dimensioni dovremmo essere tranquillizzati, e non credo che, dai dati che ci potranno essere comunicati, risulteranno moltissimi i lavoratori interessati, perché si sono posti tutti sul terreno della produzione del pane sul piano industriale e questo comporta delle notevoli implicazioni e bene hanno fatto gli onorevoli colleghi a porre per prima questione il problema del lavoro notturno. E su questo punto io sono in polemica. La questione « efficienza » dovrebbe spingersi sul terreno della utilizzazione al massimo degli impianti? A questo riguardo conosciamo la posizione di uno dei più grandi industriali d'Italia, Pirelli, conosciamo la sua famosa proposta: io sono disponibile per arrivare subito all'orario di 40 ore, a condizione che gli impianti siano utilizzati non per 40 ma per 48 moltiplicato per tre; in questo modo, dice l'industriale Pirelli, il maggior costo che debbo sostenere in relazione al fatto che l'orario si riduce da 44 ore, che è l'orario dei metalmeccanici, a 40 ore, viene compensato dal fatto che ho il vantaggio di utilizzare per un maggior numero di ore gli impianti; i costi generali così, si riducono. Conosciamo anche, tutti, i discorsi fatti fino dalla passata legislatura, quando abbiamo esaminato l'orario di lavoro inviatoci dal CNEL e conosciamo anche la que-

stione del famoso slittamento delle feste infrasettimanali tendente a garantire una maggiore utilizzazione degli impianti, in quanto una interruzione a metà settimana determina un calo di efficienza. Ci rendiamo perfettamente conto che quello della efficienza è un problema al quale non possiamo sfuggire perché esiste il problema della competitività, problema che non possiamo però risolvere mettendo l'uomo in una condizione impossibile. E vorrei ricordare l'esperienza di Torino in una delle sue più grandi aziende, la Fiat, dove, in questo momento, è in corso una grossa battaglia da parte dei lavoratori, contro il lavoro notturno. La notte è fatta per dormire; otto ore di lavoro notturno sono più gravose che di giorno; nel corso del lavoro notturno, gli infortuni sono molto più frequenti che non nel corso della giornata. I lavoratori della Fiat hanno già raggiunto, proprio in questi giorni, un primo risultato con la firma con i propri sindacati di un accordo per cui in quei settori dove il lavoro notturno può essere evitato, deve essere evitato. Ed anche per i cicli continui il problema è discutibile, se, cioè, i cicli continui sono veramente continui come erano venti o trenta o quaranta anni or sono.

Alla Fiat, per esempio, per quanto riguarda la produzione di automobili, di fronte a 130 mila operai, 4 mila-4 mila cinquecento fanno lavoro notturno e rappresentano una specie di polmone che la Fiat sposta, per cercare di coprire determinati ritardi che possono avvenire nella organizzazione del lavoro nel corso della settimana. Questi lavoratori si sono opposti ed hanno ottenuto un primo risultato: fanno lavoro notturno anziché ogni tre settimane, ogni cinque settimane; la tendenza è arrivare alla eliminazione del lavoro notturno.

Come si risponde al problema della efficienza? Fate maggiori investimenti, fate dei passi ulteriori verso l'automazione in modo che l'eventuale riduzione di efficienza derivante dalla eliminazione del lavoro notturno venga compensata.

Come si può pensare, e si parla molto della tutela della famiglia, che esista una famiglia e che vada d'accordo, quella dove il padre lavora la notte e la moglie, quando lui arriva, si alza per andare al lavoro?

Vi è, quindi, una spinta contro il lavoro notturno ma che cosa sta capitando specialmente nel settore tessile? Si parla di eliminazione del lavoro notturno; nel settore tessile gli uomini fanno solo la notte; questo capita a Torino, non dico nel meridione, ma al Cotonificio Val di Susa le donne sono assunte a condizione di lavorare la notte malgrado la legge dica esattamente il contrario e quindi abbiamo diecine e diecine, anzi, centinaia di donne che lavorano la notte con il loro assenso. Capisco che la firma è estorta; capisco che non si può, neanche con una accettazione contrattuale cancellare una legge, ma sta di fatto che la violazione della legge avviene, tanto che, alle volte, il sindacato è in difficoltà, perché quando come sindacato minacciamo la visita dell'ispettorato del lavoro per impedire questa violazione, abbiamo contro queste lavoratrici, che ci rispondono: « tu mi garantisci di non lavorare la notte, però non mi garantisci di poter lavorare di giorno in quanto sono stata assunta a quella condizione ».

Il problema del lavoro notturno deve quindi essere affrontato seriamente; il lavoro notturno sta avanzando ed il divieto di esso per le donne rappresenta una remora alla occupazione femminile.

PAVONE, *Relatore*. Vedi la Pirelli in Sicilia.

SULOTTO. Sta avanzando una teoria che se vogliamo espandere l'occupazione femminile dobbiamo cancellare il divieto del lavoro notturno per le donne. Io sono sul terreno opposto, quello di vietare il lavoro notturno anche agli uomini in quanto ritengo che il problema della efficienza e della produttività debba essere risolto in altro modo e che il lavoro notturno debba essere, quanto meno, contenuto ed applicato solo là dove è dimostrato, di fronte a cicli continui, che non se ne può fare a meno. Se però facciamo una ricerca, ci rendiamo conto che il lavoro notturno può essere notevolmente ridotto.

Quindi, per tornare all'argomento in discussione, devo dire, in relazione all'orientamento che ho preso e per andare incontro a quello dei miei colleghi, coi quali peraltro ancora non ho esaminato a fondo il problema di carattere generale, che vietare il lavoro notturno per questi lavoratori è per me vantaggiosissimo. Perché, per principio, ripeto, sono contro il lavoro notturno.

E vorrei chiudere anche qui con una specie di perorazione che rivolgo anche ai rappresentanti degli artigiani oltre che al Governo e a tutti noi: credo, signor Presidente, che tanto lei quanto chi le parla e gli altri membri di questa Commissione, abbiamo ricevuto tutti delle lettere da parte di alcuni dirigenti sindacali. Ad esempio, se la memo-

ria non mi tradisce, perché a volte si cestinano certe cose, ricordo che il sindacato di categoria della Camera del lavoro di Torino scrisse una lettera - a me sicuramente, ma credo anche all'onorevole Presidente e al Ministero del lavoro ! - in cui si denunciavano tutta una serie di violazioni riguardanti i lavoratori di questo particolare settore di lavoro. Infatti, è vero che c'è il divieto di lavoro antecedente le 4 antimeridiane, ma basta andare davanti a un forno di qualsiasi centro, per vedere che vi si comincia a lavorare molto prima. Se andiamo a vedere poi le condizioni di lavoro basterà dare un'occhiata dentro a questi forni, dove gli addetti girano, in pieno inverno, con indosso una semplice maglietta ! Le conseguenze sono del resto note. Basta guardare la percentuale dei lavoratori del pane colpiti da tbc. E, se poi andiamo a vedere le violazioni contrattuali, vediamo che non c'è lavorante in questo settore che dopo aver terminato un certo periodo di lavoro presso un qualsiasi panettiere artigiano alla fine non senta la necessità e non abbia la possibilità di aprire una vertenza con il suo ex datore di lavoro. A volte la vertenza assomma, per poche settimane o mesi di lavoro, a centinaia di migliaia di lire. Perché ? Perché non si rispettano le clausole contrattuali in materia di ferie, di orario, e così via.

Quindi, anche qui io chiudo con il richiamare l'attenzione di tutti e in modo particolare del Ministero del lavoro su questo aspetto della questione: non passa anno, almeno per me, senza che sia costretto ad andare dal prefetto di Torino per reclamare una diversa regolamentazione in questo settore. Quindi, vorrei richiamare l'attenzione sulla necessità di una regolamentazione più specifica. Perché, se una sera si dovesse decidere di fare una ispezione seria, tutti i panettieri sarebbero certamente passibili di multa, in quanto l'orario di lavoro viene normalmente violato !

LIZZERO. Vorrei sottolineare un momento quel che diceva il collega Sulotto: se c'è qualcosa da rilevare in questa sede in occasione della approvazione di questo disegno di legge, già esaminato e approvato dal Senato, è il fatto del ritardo grave con cui questo provvedimento viene presentato alla Camera. Perché io ritengo che, almeno da sette o dieci anni a questa parte, la situazione sia venuta modificandosi. Vale a dire, la modificazione della situazione nel campo della panificazione è tale per cui sarebbe stato bene aver varato prima una legge come questa. La quale ultima credo abbia in sé almeno due cose che destano, per alcuni, qualche preoccupazione. La prima è, secondo quanto detto dal Relatore, che qui siamo di fronte ad un privilegio concesso a pochi grossi forni di alcune città. Non conosco il numero di questo forni meccanizzati, di tipo industriale. So, però, cosa succede nella mia città, a Udine, e penso che non sia concepibile il privilegio di pochi rispetto a 38 mila forni a conduzione artigianale e familiare. Per questi ultimi, e giustamente, il lavoro notturno - e qui sono da sottolineare tutte le ottime cose che l'onorevole Sulotto ha già dette poc'anzi - per questi, dicevo, il lavoro notturno è vietato. È però concesso per quei pochi forni a carattere industriale, i quali possono fare un tipo di concorrenza di fronte a cui gli altri non hanno niente da opporre. Perché, questi forni industriali possono fornire il pane alle rivendite assai prima di quanto possono fare gli altri forni comuni. Anche se poi questo pane, come diceva il collega Sulotto, non è fresco per i consumatori.

Tutti gli altri rilievi che sono stati fatti per la legge 23 febbraio 1928, n. 439, che di fatto è considerata abrogata, sono validi e mi trovano consenziente.

L'altra questione è la richiesta che viene fatta dai lavoratori dipendenti del settore della panificazione, voglio dire di tutti i 38 mila forni, di abolire il lavoro notturno. Perché quest'ultimo è veramente una jattura ! Per i lavoratori, per le famiglie, per tutti !

E, a questo proposito, debbo dire che noi siamo qui per approvare, come già ha fatto il Senato, questa proposta di legge, anche se sorgono altre questioni, come quelle cui accennava prima il collega onorevole Polotti. Ma, queste ultime, vanno intanto affrontate abolendo il privilegio per taluni. Siamo di fronte a 38 mila panificatori che chiedono una cosa, e, a sette, otto o dieci - non conosco la cifra, ma sono poche le città che hanno questi forni industriali, comunque ! - i quali conservano questo privilegio assurdo e incostituzionale. Piuttosto, il problema, bisogna dire, è già stato esaminato e deve essere ancora esaminato meglio dal Ministero del lavoro, il quale dice che per i piccoli forni è vietato il lavoro notturno e però, poi, nella realtà se andiamo a vedere le cose stanno in altro modo, non vanno così !

Per cui, concludendo, io dico che noi dobbiamo approvare questa legge ma, poi, le autorità competenti debbono veramente farla rispettare, in un settore dove non c'è nessuna necessità di un lavoro continuo e in un settore dove le ore notturne sono ben configurate e limitate.

Perciò, con queste osservazioni e queste riserve, noi ci dichiariamo d'accordo per l'approvazione della presente proposta di legge.

MONTI. Volevo richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi, sul fatto che è opportuno restare sull'argomento dei panifici perché se intendiamo discutere del lavoro notturno in generale, ritengo che le preoccupazioni espresse dall'onorevole Polotti siano giustificatissime essendo evidente che, dopo qualche anno, le macchine sono superate così che non vi è dubbio che oggi, nell'interesse dell'economia generale, e quindi anche del lavoratore, sia necessario sfruttarle al cento per cento. Naturalmente la tutela del lavoratore è un altro aspetto del problema, che va esaminato. Difficilmente, però, in questi casi, si riesce a raggiungere lo scopo che ci si prefigge, ma insisto sul fatto che, se esiste una norma di legge, è necessario vi siano organi di controllo che impediscano le infrazioni e di infrazioni ne vengono a galla troppo di frequente perché non ci se ne debba preoccupare.

Detto questo ritorno all'argomento della nostra discussione. Per quanto riguarda l'aspetto dei panifici, mi pare che il problema sia più ristretto e che dalla relazione Pavone, forse completata da qualche dato richiesto dall'onorevole Polotti, si possa concludere che, in questo campo, il lavoro notturno possa essere abolito senza che questo provochi grossi guasti per quanto riguarda l'aspetto economico del problema.

Concludo dicendo che a me sembra vi siano elementi sufficienti per poter dire che la proposta di legge può essere da noi approvata, senza coinvolgere tutti i grandi problemi del lavoro notturno, cosa che potremo porci più avanti.

PRESIDENTE. A mio parere, dalla discussione svolta potremmo avere gli elementi atti a trarre le somme e concludere. Non vorrei però che, dal punto di vista procedurale potesse venire sollevata l'eccezione che dovremmo avere il parere della Commissione industria. Il provvedimento in esame, come gli onorevoli colleghi sanno era prima stato assegnato alla nostra Commissione in sede referente e i termini, in tale sede, sarebbero già scaduti, ma, essendo passato, il provvedimento, in sede legislativa alla nostra Commissione, sono concessi nuovi termini, ancora non decorsi. Solleciteremo quindi per mercoledì prossimo, anche il parere della Commissione industria, così da superare ogni eccezione procedurale.

PAVONE, *Relatore*. Nella discussione al Senato il parere della Commissione industria è stato favorevole.

PRESIDENTE. Anche la nostra Commissione deve ricevere il parere della Commissione industria della Camera.

Ritengo che la discussione generale possa ritenersi chiusa e che non resti che attendere il parere di cui ho già detto. Propongo quindi di rinviare la discussione della proposta di legge ad una prossima seduta. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 11,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO